



Decreto Ministero dell'Interno 3 settembre 2021: “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a, punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81”.

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), come ben noto, risulta obbligatorio “*per tutte le aziende dove operi almeno un dipendente o figura ad esso equiparata*”, ed è il Datore di lavoro a redigerlo in quanto la valutazione dei rischi è un **obbligo non delegabile** (art.17, comma 1, lett. a) del D.Lgs 81/08).

Tale Documento (il DVR) così come previsto dall’art. 28 del D.Lgs_81/2008 (Testo Unico della Sicurezza) deve contenere la **valutazione di tutti i rischi** presenti nello specifico luogo di lavoro (tra cui il rischio incendio in primis), con l’obiettivo di individuare i pericoli e rischi presenti nell’attività per poterne correttamente programmare le idonee misure di prevenzione e protezione consequenziali.

Per sua natura, il DVR, secondo quanto previsto dall’art.29 del Testo Unico della Sicurezza, “*è un documento dinamico che sarà aggiornato periodicamente, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità*”. A seguito della rielaborazione del DVR “*le misure di prevenzione debbono essere aggiornate*”.

Ciò ricordato, si vuole informare ora che l’entrata in vigore (29 ottobre 2022) del **Decreto del Ministero dell’Interno 3 settembre 2021** (c.d. decreto Mini Codice), recante: “*Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*”, **abrogherà** definitivamente quanto disposto dal **DM 10 marzo 1998**: “*Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro*”, il quale costituisce l’impianto normativo su cui è basata la metodologia, finora utilizzata, per la specifica fase di “**valutazione del Rischio Incendio**” sia per quelle attività non soggette al controllo dei VV.F (ovvero quelle a rischio basso), sia per quelle, a rischio diverso dal basso, ma non normate da specifica Regola tecnica.

L’entrata in vigore del DM 3 settembre 2021, chiarisce all’art.2 che “*la valutazione dei rischi di incendio e la conseguente definizione delle misure di prevenzione, protezione e gestionali dovrà essere **effettuata in conformità ai criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio, indicati all’art. 3 del decreto***”:

In definitiva quanto sopra stabilisce chiaramente che la Valutazione del Rischio Incendio, pur già contenuta all’interno del Documento di Valutazione del Rischio aziendale, **non risulterà essere più valida** nella sua globalità, ai fini legislativi. Risulterà quindi necessario, per il Datore di Lavoro, **effettuare una nuova specifica valutazione del Rischio di Incendio** secondo la nuova metodologia (c.d. *approccio prestazionale*) prevista nel **D.M. 3 settembre 2021** sopra citato. Questo ai sensi dell’art. 46 commi 3 e 4 e dell’art. 29 comma 3 del D.Lgs 81/08, la cui non ottemperanza costituisce, per il Datore di Lavoro, grave illecito penale.

Dott. Ing. Arduino Paesetto
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
OMCeO Taranto